



## **Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)**

### **Modifica del ...**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 1<sup>o</sup> novembre 2017<sup>1</sup> sulla promozione dell'energia è modificata come segue:

*Art. 14 cpv. 3*

<sup>3</sup> Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento, rispettando un termine di notifica di un mese, per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

*Art. 31 cpv. 2*

<sup>2</sup> Sono esenti da tale esclusione gli ampliamenti considerevoli di impianti fotovoltaici, se sono stati messi in servizio dopo il 31 dicembre 2017 e se sono adempiuti i requisiti di cui all'articolo 28 capoverso 4.

*Art. 47 cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- a. la portata massima dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento e l'impianto ampliato dispone di un serbatoio di accumulo con il cui contenuto può essere prodotta elettricità durante sei ore a pieno carico;

II

Gli allegati 1.1, 1.2 e 2.1 sono modificati secondo la versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 730.03

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta  
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 1.1<sup>2</sup>*  
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

## **Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità**

*N. 1.3*

- 1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.

<sup>2</sup> Aggiornato dai n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3479).

*Allegato 1.2<sup>3</sup>*  
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

## **Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità**

*N. 4.1 lett. b*

### 4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

<sup>3</sup> Aggiornato dai n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU **2019** 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3479).

*Allegato 2.14*  
(art. 36, 38 e 41–45)

## Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

### N. 2.1

2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio									
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	dal 1.4.2021
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600	1550	1100	770
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW	1200	1050	830	610	610	520	460	380	380	420
	<100 kW	850	750	630	510	460	400	340	330	330	320

### N. 2.3

2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio									
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.3.2018	1.4.2018–31.3.2019	1.4.2019–31.3.2020	1.4.2020–31.3.2021	ab 1.4.2021
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1000	700
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400	340	340	380
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300	300	300	290
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300	300	300	290

<sup>4</sup> Aggiornato dai n. II delle O del 27 feb. 2019 (RU 2019 923) e del 23 ott. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3479).

*N. 3 Frase introduttiva e lett. b*

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;

*N. 4.1 lett. b*

4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- b. estratto dal registro fondiario o documento equivalente che consenta di identificare in modo chiaro il fondo e i proprietari fondiari;